



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 108

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - MARCIAPIEDE IN LOCALITÀ RONCHI DI MATTARELLO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 590.000,00 - OPERA N. 6415.

Il giorno 24.05.2021 ad ore 08.57 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessore	Baggia Monica
e assessori	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/77 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che la via di San Vincenzo in località Ronchi a Mattarello presenta delle criticità: è caratterizzata infatti da raggi di curvatura particolarmente ampi e da una larghezza di carreggiata che varia da 7,50 metri a 9,00 metri, determinandosi in tal modo un traffico veicolare a velocità sostenuta non conforme ad una zona come la località Ronchi con una massiccia presenza di edifici su ambo i lati stradali ed una discreta presenza di pedoni;

rilevato che la situazione attuale è resa ancora più disagiata dalla presenza di un solo tratto di marciapiede ubicato sul lato ovest della via di San Vincenzo;

considerata altresì la mancanza di sicurezza pedonale per i residenti degli edifici che si affacciano sul lato est della strada costretti ad effettuare attraversamenti pedonali che li espongono a pericolo;

atteso che l'Amministrazione comunale, al fine di risolvere le descritte criticità, ha quindi predisposto il presente progetto che si sviluppa per circa 350 metri ed in particolare dall'edificio identificato con il numero civico 7 posto sul lato est della via di San Vincenzo fino a poco oltre l'incrocio con la strada ai Palazzi;

dato atto che l'intervento prevede una rivisitazione dell'attuale sezione stradale con riduzione della larghezza a 7,00 metri, la realizzazione di un marciapiede di larghezza variabile da 1,50 metri a 2,00 metri sul lato ovest ed un percorso ciclopedonale di larghezza pari a 2,70 metri sul lato est con origine all'altezza dell'attuale attraversamento pedonale semaforizzato e sviluppo verso nord per circa 250,00 metri;

precisato che l'illuminazione pubblica risulta essere sufficiente: si ritiene comunque opportuno potenziare l'impianto I.P. nelle zone puntuali ove saranno realizzati un paio di nuovi attraversamenti pedonali;

precisato quindi che il presente progetto prevede lavori stradali con demolizioni, rimozioni, fresature, scavi ed indennità di discarica, sottofondi in materiale misto calcareo ed in cls, cordonate in cls e binder in porfido, dissuasori di protezione dei pedoni, opere per smaltimento acque meteoriche quali tubazioni, pozzetti, caditoie e tubi in pvc; plinti e pozzetti in cls, tubazioni passacavi, cavidotti e chiusini in ghisa per adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica, pavimentazioni in conglomerato bituminoso e segnaletica stradale;

richiamata la deliberazione giuntale 16.12.2019 n. 261 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare "Marciapiede in località Ronchi di Mattarello" - opera 6415 datato novembre 2019 dell'importo complessivo di euro 590.000,00;

considerato che l'esecuzione dei lavori comporta anche l'occupazione temporanea e permanente di terreni privati che dovranno essere acquisiti mediante espropriazione;

richiamato al riguardo l'art. 18 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m., che ai commi 4 bis e 4 ter prevede sia data comunicazione del progetto di opera pubblica, prima che lo stesso venga approvato, ai proprietari ed ai possessori dei terreni oggetto di esproprio;

atteso che si è provveduto alla comunicazione di avvio di procedimento a tutti i proprietari interessati dall'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 18 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e che con nota di data 06.04.2021 prot. n. 89771 si è richiesta la pubblicazione dell'avviso relativo all'occupazione di aree private;

rilevato che a seguito delle suddette comunicazioni sono state presentate diverse osservazioni, riportate integralmente, unitamente alle controdeduzioni del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, nell'elaborato di progetto "Relazione tecnica illustrativa";

atteso quindi che le osservazioni presentate risultano in parte accolte e recepite nella presente progettazione e ove non accolte ne è data adeguata motivazione nel citato elaborato;

richiamata la determinazione 22.06.2020 n. 23/47 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnici comunali per la progettazione esecutiva, per la redazione della relazione geologica geotecnica e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale

verso la corresponsione del compenso di euro 11.618,52 (oneri e i.v.a. compresi) e contestualmente è stata prenotata la somma di euro 578.381,48 quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;

richiamata inoltre la determinazione 29.04.2021 n. 23/28 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con la quale è stato integrato il gruppo misto di progettazione costituito con la sopra citata determinazione 22.06.2020 n. 23/47, dando atto che il gruppo misto di progettazione è ora composto da tecnici comunali per la progettazione esecutiva, per la redazione del tipo di frazionamento, per la redazione della relazione geologica e geotecnica e per l'analisi del rischio geologico e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale, mantenendo inalterato quant'altro previsto nella richiamata determinazione dirigenziale 22.06.2020 n. 23/47;

visto il progetto esecutivo recante date varie, redatto dal gruppo misto di progettazione richiamato, dell'importo complessivo di euro 590.000,00 così distinto:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza euro 411.566,57

A2) oneri per la sicurezza 16.193,75

A3) oneri per la sicurezza covid 19 euro 1.160,50

sommano euro 428.920,82

B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta euro 20.000,00

C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi ed oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi esistenti i.v.a. compresa) euro 8.000,00

D) somme a disposizione dell'Amministrazione

D1) espropri ed occupazioni temporanee euro 62.200,00

D2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi) euro 25.000,00

D3) imprevisti (i.v.a. compresa) euro 987,10

D4) oneri fiscali 10% su A) + B) euro 44.892,08

sommano euro 133.079,18

totale euro 590.000,00

atteso che la somma di euro 578.381,48 è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 22.06.2020 n. 23/47 di euro 11.618,52, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

dato atto che le voci A) e B) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

dato atto inoltre che con riferimento a quanto richiesto dall'art. 7, comma 3 della L.p. 2/2016 e s.m., si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la non suddivisione dell'opera in lotti, in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti a fronte di un considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento nell'ipotesi di compresenza di più affidatari;

rilevato che per l'intervento in argomento sono stimati maggiori oneri annui di gestione per euro 1.299,99;

visto il parere tecnico-amministrativo ed economico, favorevole, ai sensi degli artt. 54, comma 1, lettera a) e 55, comma 4 della L.p. 26/1993 e s.m., datato 29.03.2021 e allegato alla nota 31.03.2021 prot. n. 85102, reso dal Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, sentita la Conferenza dei Servizi (presenti i Servizi Opere di urbanizzazione primaria, Gestione strade e parchi, Gestione fabbricati, Edilizia pubblica, Sostenibilità e transizione ecologica, Urbanistica, Risorse finanziarie e patrimoniali, Appalti e partenariati, Progetto Mobilità e rigenerazione urbana) ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

precisato che in sede di Conferenza dei Servizi sono emerse le osservazioni che di seguito si riportano che il Servizio Opere di urbanizzazione primaria valuterà in fase esecutiva dei

lavori:

- il Servizio Gestione strade e parchi ha chiesto che in sede esecutiva si valuti una migliore conformazione dell'isola centrale pedonale in corrispondenza dell'incrocio con la strada ai Palazzi;
- il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica ha chiesto che in sede esecutiva si valuti lo spostamento, per quanto possibile, della fermata dell'autobus in direzione Mattarello verso nord di circa 10 metri;

vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 17 della L.p. 26/1993 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione, in merito all'esaustività del progetto esecutivo, datata 25.03.2021 e allegata alla nota 15.04.2021 prot. n. 99584, resa dai tecnici dell'Amministrazione per la progettazione esecutiva, per la redazione della perizia geologica, per la redazione del tipo di frazionamento, per i calcoli delle opere in c.a. e da progettista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale;

vista inoltre la dichiarazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, datata 29.03.2021 e allegata alla nota 31.03.2021 prot. n. 85102, di conferma di esecutività del progetto, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

dato atto che ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. a) del Regolamento del decentramento, con nota di data 26.01.2021 prot. n. 19889 il Servizio Opere di urbanizzazione primaria ha inviato copia del progetto definitivo alla Circostruzione n. 8 - Mattarello e dalla stessa non sono pervenute risposte o osservazioni;

viste altresì:

- l'attestazione di conformità urbanistica in riferimento al Piano Regolatore Generale comunale vigente ed alle relative norme di attuazione rilasciato sulla base del progetto in data 25.03.2021 prot. n. 80108 dal Servizio Edilizia privata – Progetto Ecobonus e riqualificazione edilizia, ai sensi dell'art. 95, comma 3 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15, con alcune prescrizioni di carattere generale ed una di carattere specifico relativa alla necessità di ottenere prima della deliberazione di approvazione del progetto il nulla osta di connessione alle reti dei servizi e l'Autorizzazione allo scarico (se indicata come necessaria nel nulla osta) rispetto alla quale il Servizio Opere di urbanizzazione primaria nella nota 31.03.2021 prot. n. 85102 ha controdedotto che il nulla osta e l'autorizzazione non sono necessari trattandosi di nuovo collettore fognario e non di allacciamento alla rete esistente;
- l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio Edilizia privata – Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio per i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme in data 03.03.2021 prot. n. 57621 senza prescrizioni;

viste infine:

- la check list di verifica del Piano di sicurezza e coordinamento, come da indicazioni del Dirigente dell'Area Tecnica e del territorio di data 20.12.2011, datata 19.03.2021 e allegata alla nota 31.03.2021 prot. n. 85102;
- la dichiarazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria che non necessitano ulteriori pareri e nulla osta, datata 29.03.2021 e allegata alla nota 31.03.2021 prot. n. 85102;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

atteso che il progetto oggetto della presente deliberazione è costituito dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. 123041/2021;

ritenuto quindi di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo in argomento, rinviando a successivo provvedimento l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B19000550004;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la

scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- le note istruttorie di data 31.03.2021 prot. n. 85102, di data 15.04.2021 prot. n. 99584, di data 07.05.2021 prot. n. 122164 e di data 10.05.2021 prot. n. 123041 del Servizio Opere di urbanizzazione primaria;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo relativo al “Marciapiede in località Ronchi di Mattarello” - opera 6415, recante date varie, elaborato dal gruppo misto indicato in premessa, dell'importo complessivo di euro 590.000,00 costituito dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. 123041/2021;
3. di dare atto che la somma di euro 578.381,48, quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera, è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 22.06.2020 n. 23/47 di euro 11.618,52, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
4. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'indicazione delle modalità di affidamento dei lavori;

5. di procedere mediante espropriazione ai sensi della L.p. 19.02.1993 n. 6 e s.m. all'acquisizione delle aree interessate dall'opera, come da piano espropri;
6. di autorizzare la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali all'avvio delle procedure per l'espropriazione e quelle per l'eventuale occupazione temporanea dei terreni;
7. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 18 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e i., con l'approvazione del progetto esecutivo i lavori sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;
8. di prendere atto che la comunicazione e la pubblicità dell'approvazione del progetto ai soggetti espropriandi di cui all'art. 18, comma 4 ter della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. avverrà mediante la notifica del provvedimento di avvio della procedura espropriativa di cui all'articolo 4 della L.p. 19 febbraio 1993 n. 6;
9. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B19000550004 .

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Progetto esecutivo, date varie, in formato digitale (rif. Pitre prot. n. 123041/2021).

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - MARCIAPIEDE IN LOCALITÀ RONCHI DI
MATTARELLO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO -
IMPORTO EURO 590.000,00 - OPERA N. 6415.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 24.05.2021

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 77 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - MARCIAPIEDE IN LOCALITÀ RONCHI DI MATTARELLO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 590.000,00 - OPERA N. 6415.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 11 maggio 2021

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 77 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - MARCIAPIEDE IN LOCALITÀ RONCHI DI MATTARELLO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 590.000,00 - OPERA N. 6415.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 12.05.2021